

(Città Metropolitana di Roma Capitale) Largo G. Fara, n. 1 – 00066

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 28/09/2020

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale a favore di persone o nuclei familiari impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento e/o al sostentamento familiare per cause fisiche, psichiche e sociali anche riconducibili a temporanee situazioni di emergenza.

Dette misure di assistenza economica rappresentano uno strumento complementare all'insieme delle risorse rientranti nella disponibilità del Servizio Sociale, da utilizzarsi in modo personalizzato nella formulazione di piani di intervento elaborati a favore dei casi in carico.

Art. 2 – OBIETTIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Manziana vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici, disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, ma hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – DESTINATARI

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Manziana.

Possono altresì accedere a tali interventi gli stranieri residenti a Manziana, questi ultimi purché titolari di carta o permesso di soggiorno, ad esclusione di cittadini stranieri facenti parte di progetti di assistenza di base dell'Unione Europea.

In casi eccezionali e su valutazione dell'Assistente Sociale possono beneficiare di misure di straordinaria assistenza persone temporaneamente domiciliate o in transito sul territorio del Comune che si trovino in situazione contingente di bisogno ed effettiva marginalità sociale.

In tal caso le prestazioni avranno il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza, al quale compete l'intervento assistenziale. Viene pertanto prevista l'erogazione di un contributo minimo destinato esclusivamente all'acquisto di pasti (eventualmente sostituibile con buono spesa) e titoli di viaggio per il rientro nel Comune di residenza.

Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO

Sono prioritariamente individuati quali destinatari di contributi di integrazione economica le persone impossibilitate ad assumere impegni lavorativi per età, condizioni di salute, disabilità, i nuclei con più figli minori, i nuclei monogenitoriali privi o carenti di mezzi di sussistenza.

I beneficiari dei predetti interventi assistenziali non dovranno, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, risultare titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità adibita a propria abitazione.

E' ammessa la titolarità di una autovettura destinata ad uso personale e/o familiare.

L'assistenza economica del Comune è subordinata al fatto che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedere al suo sostentamento, ovvero che gli stessi risultino irreperibili o si rifiutino di provvedere; il Servizio Sociale provvederà ad informare in tal senso l'assistito ed i parenti e gli affini tenuti ad obblighi solidali di intervento, al fine di promuoverne l'assunzione di responsabilità, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Possono accedere ai contributi di integrazione economica:

- i cittadini la cui certificazione dell'ultimo ISEE risulti inferiore al minimo vitale per l'anno precedente. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato annualmente su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al 1° gennaio di ogni anno.
- i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in condizioni particolarmente disagiate. A tal fine il Servizio Sociale, con correttezza metodologica e

rispetto della privacy, provvederà a redigere una relazione socio-ambientale sulle condizioni del nucleo

familiare.

In caso di reddito ISEE superiore al limite di cui al primo comma del presente articolo, si potrà richiedere l'accesso al contributo straordinario (cfr Art. 8) qualora il richiedente attesti, assumendosene la responsabilità, il verificarsi nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, spese sanitarie per patologie gravi e impreviste, separazione di fatto del nucleo familiare, ecc....) che ha causato un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente pertanto al reddito ISEE dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di intervento economico dovrà essere presentata utilizzando il modello opportunamente predisposto dal Servizio competente ed allegato quale parte integrante al presente regolamento.

Per la compilazione della domanda gli interessati potranno avvalersi del supporto dell'Assistente Sociale

La richiesta di contributo deve essere inoltrata per iscritto dall'interessato o da persona delegata al Comune di Manziana Servizi Sociali – autocertificando i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente
- dati anagrafici e composizione del nucleo di stabile convivenza
- condizione professionale e lavorativa di ogni singolo componente
- redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente
- possesso di beni immobili
- non avere effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni
- eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) quale risulta da apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inerente la condizione del nucleo familiare di riferimento. In caso di significative variazioni sul reddito ISEE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e circostanzia le ragioni.

Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

La richiesta di intervento economico potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno.

In situazioni particolari la richiesta potrà essere promossa d'ufficio dal Servizio Sociale o da altri Servizi Socio-Sanitari territoriali che abbiano titolarità di intervento sul caso.

Art. 6 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di Assistenza Economica, sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e consistono in:

- Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito.
- Contributi Economici Straordinari integrativi del reddito.

I contributi economici ordinari e straordinari sono erogabili nei limiti in cui il bilancio previsionale, approvato a norma di legge dal Consiglio Comunale, preveda uno specifico stanziamento per ciascuna delle due tipologie.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza anche a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, per acquisto di generi alimentari, abbigliamento, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (ad esempio qualora l'interessato sia soggetto a dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, gioco eccetera).

L'Amministrazione comunale può disporre l'erogazione del contributo economico straordinario o ordinario anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi, oppure disporre l'erogazione in forma mista (buoni per acquisto di beni di prima necessità, saldo di bollette o debiti tributari ed erogazione monetaria, fino a concorrenza dell'importo dovuto al singolo beneficiario).

Art. 7 – CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

I Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito rivestono carattere continuativo e sono erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per situazioni nelle quali la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, determini le necessità di tutela, il Servizio Sociale effettuerà un'osservazione costante per il mantenimento dello standard di vita minimo. Attraverso un monitoraggio trimestrale l'Assistente Sociale di riferimento può richiedere interventi economici finalizzati che saranno erogati in più soluzioni prevalentemente mensili.

I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, un importo massimo mensile di € 100,00 ed una durata massima di sei mesi.

Completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procederà alla dimissione.

Art. 8 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I Contributi Economici Straordinari integrativi del reddito sono finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico una tantum sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1. requisiti di cui all'articolo 4;
- 2. avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 9.

Le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti, o coperti in misura parziale, dal Servizio Sanitario Nazionale, possono essere accolte previa preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sono ammesse al contributo, a titolo non esaustivo, le seguenti spese:

- 1. Spese per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Per questa fattispecie di sussidio l'erogazione di una somma di denaro può trovare sostituzione, se ritenuto opportuno, con la consegna di buoni spesa.
- 2. Arretrati di bollette utenze acqua, luce, gas o tributi dovuti. In questi casi il beneficiario dovrà essere supportato per richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti creditori. Inoltre il sussidio potrà essere erogato anche attraverso il pagamento a nome dell'assistito delle bollette ovvero attraverso la necessaria operazione contabile di trasferimento delle somme nel caso di tributi comunali.
- 3. Spese per acquisto farmaci generici, secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto ovvero di presidi medici.
- 4. Spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori, la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, quaderni, cancelleria varia, ecc.).
- 5. Spese straordinarie connesse ad esigenze urgenti e contingenti, personali e/o familiari.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

La domanda del richiedente che è già beneficiario di contributo ordinario non sarà accolta.

Il contributo straordinario non potrà essere erogato in favore dello stesso beneficiario per più di due volte nello stesso anno solare.

Art. 9 – PROCEDURA ISTRUTTORIA

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, possono rivolgersi allo Sportello dei Servizi Sociali, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse.

L'Assistente Sociale comunale dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione, che invierà alla Giunta Comunale.

L'Assistente Sociale titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona.

L'Assistente Sociale potrà richiedere, se ritenuto opportuno, la produzione di elementi integrativi o provvedervi d'ufficio, eventualmente avvalendosi della collaborazione di altri servizi comunali (Polizia Municipale, Servizio Tributi, Servizi Demografici etc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso.

I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del cittadino e saranno utilizzati conformemente alle prescrizioni normative per la programmazione degli interventi di settore.

I destinatari di cui all'articolo 3, saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà.

La presa in carico si articola nelle seguenti fasi:

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Una prima fase di valutazione preliminare viene effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede

anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

In esito alla valutazione preliminare viene individuato uno dei seguenti due percorsi.

PER I CONTRIBUTI ORDINARI

- definizione di uno specifico progetto assistenziale personalizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- definizione della decorrenza, della durata, del tipo e della entità del contributo;
- verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso il progetto individuale di cui al precedente punto 2., che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e accettare.

Il mancato rispetto del progetto individuale da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa senza giusta causa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale o stage;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel progetto individuale in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa;
- per beneficiari soggetti a dipendenze, venga manifestato il rifiuto di affrontare un percorso riabilitativo per l'eliminazione della dipendenza.

PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI

- individuazione del reale stato di emergenza;
- definizione del tipo di intervento (erogazione somma di denaro, pagamento bollette ,servizi..);
- quantificazione economica del contributo;
- modalità di erogazione.

Eventuali esiti negativi conseguenti l'istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati.

Ai sensi della legge n. 241/1990 viene fissato in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento avviato con la presentazione della richiesta di assistenza economica regolarmente compilata e corredata dalla necessaria documentazione.

Il suddetto termine procedimentale verrà interrotto nel caso in cui si richieda una integrazione della documentazione prodotta e ricomincerà a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste.

L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto al richiedente.

Qualora, in fase istruttoria, emergano concrete e specifiche situazioni che esulano dai criteri e dalla casistica prevista dal presente regolamento e per le quali occorra provvedersi in deroga, il Servizio Sociale formula apposita relazione e proposta da sottoporre alla Giunta Comunale

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.

I contributi sono erogati esclusivamente compatibilmente con le risorse finanziare disponibili.

Art. 10 - DEFINIZIZIONE DEI REQUISITI REDDITUALI

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello risultante dall'ISEE ovvero, nel caso in cui

sussistano significative variazioni sulla certificazione ISEE prodotta ed in corso di validità, l'autocertificazione sostitutiva che ne motiva e circostanzia le ragioni, prodotta al momento dell'istanza.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

Art. 11 – CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

I beneficiari degli interventi disciplinati nel presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro il termine massimo di 30 giorni, tutte le variazioni alle situazioni di fatto che determinano il superamento della situazione di necessità, con la conseguente interruzione della concessione del beneficio economico ordinario ove riconosciuto.

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento saranno soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R. 445/00.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R.445/00)

Art. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tutte le domande per i contributi verranno istruite dall'Assistente Sociale nel rispetto delle disposizioni sopra riportate (Art. 9). La relazione sociale relativa a ciascuna istanza ritenuta accoglibile verrà quindi sottoposta alla Giunta Comunale che con specifica deliberazione stabilirà l'erogazione del contributo e la definitiva quantificazione, in relazione alla capienza del budget stanziato in bilancio.

Il Responsabile dei Servizi Sociali provvederà di seguito alla adozione di uno specifico provvedimento che darà esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale, mediante assunzione del relativo impegno contabile di spesa e la disposizione della liquidazione del sussidio nei modi e con le prescrizioni indicate nella relazione sociale validata dalla Giunta comunale.

Art. 13 – AZIONI DI RIVALSA

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a titolo di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente ed erogata dall'Amministrazione Comunale.

Gli Uffici comunali preposti predispongono gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo.

La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

AL SINDACO DEL COMUNE DI MANZIANA AII'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE

II/La sottoscritto/a						
nato/a a				il		
residente a Manzia	na, Via/Vial	e/Strada/Piaz	zza			n
codice fiscale						
tel.:		0	cell.:			
e- mail:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
con la presente,			CHIEDE			
per sopraggiunta ASSISTENZIALE.	indigenza	economica	L'EROGAZIONE	DI UN	CONTRIBUTO	ECONOMICO

A tal fine **dichiara**, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, consapevole che verranno effettuati controlli su quanto dichiarato:

- che il proprio nucleo familiare è così composto:

Nome Cognome	Data di Nascita	Grado di Parentela	Condizione Lavorativa	Eventuale Disabilità	Proventi economi ci percepiti a qualsiasi titolo
			 occupato con retribuzione mensile pari ad € Inoccupato Disoccupato Altro specificare 		
			□ occupato con retribuzione mensile pari ad € □ Inoccupato □ Disoccupato □ Altro specificare		

		 occupato con retribuzione mensile pari ad € Inoccupato Disoccupato 	
		□ Altro specificare	
		 occupato con retribuzione mensile pari ad € Inoccupato Disoccupato Altro specificare 	
		□ occupato con	
		retribuzione mensile pari	
		ad € □ Inoccupato	
		□ Disoccupato□ Altro specificare	
		□ occupato con	
		retribuzione mensile pari	
		ad € □ Inoccupato	
		□ Disoccupato□ Altro specificare	
		- Auto specificare	
Che la condizione ab ☐ affitto €	mensili		
☐ affitto €	mensili		
affitto €proprietà con mutuproprietà	mensili		
affitto €	mensili uo		
 affitto € proprietà con mutu proprietà altro (specificare) Che la propria condiz	mensili uo zione è la seguente:		
 affitto € proprietà con mutu proprietà altro (specificare) Che la propria condiz occupato con retrib 	mensili uo		
 affitto € proprietà con mutu proprietà altro (specificare) Che la propria condiz	mensili uo zione è la seguente:		
 affitto € proprietà con mutu proprietà altro (specificare) Che la propria condiz occupato con retrib 	mensili uo zione è la seguente:		
affitto €	mensili uo zione è la seguente:	nd €	
affitto €	zione è la seguente:	nd €	
affitto €	zione è la seguente: puzione mensile pari a	nd €	

	are (o un componente nucle mensili;	eo familiare) di Pe SI □	ensione di Citta	dinanza pari NO □	a
C	, 1116113111,	31 🗆		NO L	
	lare (o un componente nuc	ŕ		sociale per	l'impiego (NaSpi)
parı a €	mensili;	SI □	NO 🗆		
	are (o un componente nucle mensili;	eo familiare) di As SI □	segno di Disoc	cupazione (A NO □	ksDi) pari a
	eficiario (o un componente i .L. 18 del 17/03/2020;	nucleo familiare) SI □	di altre misure NO □	a sostegno d	el reddito
Altro					
Dichiara altre	sì:				
	er disponibilità economiche (c sufficienti per l'acquisto			iliare) su cont	i correnti bancari,
\square di non aver	e il possesso di beni immob	oili □di essere ¡	oossessore del	la sola casa	di abitazione
☐ non avere	effettuato donazioni di beni	immobili o di diri	tti su di essi, ne	egli ultimi cind	que anni
☐ di essere	già in carico ai Servizi Socia	ali del Comune di	Manziana;		
di non esse	ere in Carico ai Servizi Soci	ali del Comune d	i Manziana		
Allega :					
di riferime In caso d	i significative variazioni del	reddito ISEE cei			
2. autocertifi	i ta, motiva e circostanzia icazione del richiedente e za del dichiarante nel caso il	esplicativa del pi		co personale	e del nucleo di
•	n documento di identità permesso di soggiorno per	i cittadini stranier	i.		
Manziana,					
		Firma			
GDPR Regolame Sociale del Com	rime il consenso al trattamento de ento UE 679/2016, in ottempera une di Manziana sono raccolti p il loro trattamento è svolto in form	nza al D.Lgs 101 de er finalità di interver	l 10/08/2008, per ento specifiche del	cui dati persona settore ed acq	ali trattati dal Servizio uisiti direttamente da
		Firma			